

CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA



*Regolamento Comunale per la costituzione
ed il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio*

Approvato con deliberazione n. 21 del 13.03.2026
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale



Indice

PREMESSA.....	
ART.1. - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.....	
ART.2. - COSTITUZIONE E FORMAZIONE.....	
ART.3. - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI ESPERTI.....	
ART.4. - CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE.....	
ART.5. - CASI DI DECADENZA.....	
ART.6. - FUNZIONI E COMPETENZA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.....	
ART.7. - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.....	
ART.8. - COMPENSO DELLA COMMISSIONE.....	
ART.9. - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE.....	
ART.10 - RAPPORTO CON LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE.....	
ART.11. - SUCCESSIVE MODIFICHE.....	
ART.12. - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	



Premessa

Il presente Regolamento disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze della Commissione per il Paesaggio, organo tecnico-consultivo istituito ai sensi della normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

La Commissione per il Paesaggio opera nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite all'Ente in materia di autorizzazione paesaggistica, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito denominato "Codice", e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa regionale di riferimento.

La Commissione è incaricata di esprimere i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni in materia di Tutela dei beni ambientali, delegate ai Comuni dalla Regione Campania con le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n.65 dell'1/09/1981, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del "Codice", nonché dalle vigenti norme recate dagli strumenti di pianificazione territoriale statali, regionali e provinciali, ai fini della tutela paesaggistica.

Il Comune istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio che svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Marcianise

Finalità del presente Regolamento è garantire trasparenza, imparzialità, competenza tecnica e uniformità nell'espressione dei pareri di competenza, assicurando che ogni intervento sul territorio sottoposto a tutela paesaggistica sia valutato nel rispetto dei valori storico-culturali, ambientali e identitari che caratterizzano il contesto di riferimento.

La Commissione costituisce strumento di supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione, contribuendo alla qualità delle trasformazioni territoriali e promuovendo un equilibrato rapporto tra esigenze di sviluppo e salvaguardia del paesaggio, quale bene primario e risorsa strategica per la collettività.

Il presente Regolamento definisce altresì criteri di nomina dei componenti, requisiti professionali richiesti, modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, nonché principi di trasparenza, pubblicità e prevenzione dei conflitti di interesse, in coerenza con i principi generali dell'azione amministrativa.



Art.1. - Competenze della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo collegiale tecnico-consultivo che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dagli artt.146 e 167 del D.Lgs n.42/2004.

2. Al parere della Commissione è attribuita efficacia vincolante per le determinazioni finali del procedimento ed è obbligatorio nel caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

3. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere sulla conformità degli interventi rispetto alle norme e ai vincoli imposti dagli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, ovvero valuta la loro compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. La Commissione può inoltre:

a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa. La richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;

b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

c) convocare e sentire i progettisti per l'illustrazione del progetto;

d) supportare il Responsabile del Procedimento nell'attivazione di canali di consultazione e confronto con gli Uffici regionali preposti o con Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

5. La Commissione Locale per il Paesaggio non entra nel merito della legittimità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti.

Art.2. - Costituzione e formazione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è costituita dal Responsabile del Settore competente in materia edilizia, o suo delegato in possesso dei requisiti tecnico-professionali, in qualità di Presidente e da cinque (5) membri esperti relativamente alle seguenti materie:

- Beni Ambientali;
- Storia dell'Arte e Arti Figurative e Pittoriche;
- Discipline Agricole Forestali e Naturalistiche;
- Discipline Storiche;
- Legislazione dei Beni Culturali; scelti in modo tale da assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché garantire la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come disposto dall'art.146, comma 6, del Codice del Paesaggio.

2. Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio Comunale, ai sensi dell'allegato alla Legge Regione Campania n.10 del 23/02/1982. Ogni Consigliere Comunale può esprimere un solo nominativo, attingendo dagli appositi elenchi formati a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

3. Compete al Consiglio Comunale anche la nomina dei componenti sostituti, i quali subentrano a quelli effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza o incompatibilità.



4. Nel caso in cui i consiglieri comunali esprimessero più nominativi di esperti per una medesima materia, il Consiglio Comunale nomina l'esperto che ha registrato un numero maggiore di voti. Qualora dopo la prima votazione non risultasse designato nessun esperto per una o più delle cinque discipline, ciascun consigliere sarà chiamato, con una seconda o con più votazioni, ad esprimerli sempre scegliendoli tra quelli presenti negli appositi elenchi.

5. Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte.

6. La durata in carica della Commissione è di tre anni, trascorsi i quali deve essere rinnovata con le modalità previste dalla vigente normativa. In attesa della nuova nomina, la Commissione uscente si intende prorogata.

7. Ciascun componente non può essere nominato per più di due volte consecutive.

Art.3. - Procedura per la formazione degli elenchi di esperti

1. La procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi di esperti nelle materie di cui alla normativa vigente è avviata a mezzo di specifico Avviso di selezione, da pubblicizzarsi mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Marcianise, sul Sito Istituzionale dell'Ente oltre che con la trasmissione agli Ordini Professionali competenti in materia della Provincia di Caserta.

2. Possono presentare domanda di candidatura coloro che siano in possesso di adeguato titolo di studio attinente ad una delle materie oggetto di selezione:

- a) Beni Ambientali - *Diploma di Laurea in Architettura, Pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, Ingegneria Civile, Progettazione edilizia ed urbanistica, Tutela dei beni architettonici e culturali, Scienze geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie e Forestali o materie equivalenti;*
- b) Storia dell'Arte e Arti Figurative e Pittoriche - *Diploma di Laurea in Storia dell'arte, Conservazione dei beni culturali, Archeologia, Lettere, Architettura o materie equivalenti;*
- c) Discipline Agricole Forestali e Naturalistiche - *Diploma di laurea in Scienze Agrarie, Forestali, Naturali ed Ambientali, Scienze geologiche o materie equivalenti;*
- d) Discipline Storiche - *Diploma di Laurea in Storia dell'arte, Conservazione dei beni culturali, Archeologia, Lettere, Architettura o materie equivalenti;*
- e) Legislazione dei Beni Culturali - *Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Architettura, Pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, Ingegneria Civile, Progettazione edilizia ed urbanistica, Tutela dei beni architettonici e culturali, Scienze geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie e Forestali o materie equivalenti.*

3. Gli esperti interessati presentano la propria candidatura per una sola delle materie proposte, allegando curriculum vitae individuale su sintetico modello predisposto dall'Amministrazione, che riporti:

- a) i titoli di studio inerenti le materie oggetto di selezione;
- b) la dimostrazione dell'esperienza professionale maturata nella tutela del paesaggio.

4. Tra i titoli di studio facoltativi costituiscono titolo preferenziale, purché inerenti le materie oggetto di selezione, rispettivamente: Dottorati di ricerca triennali; master di livello universitario; corsi



di formazione.

5. L'esperienza maturata, almeno triennale, dovrà essere dimostrata attraverso: la docenza nelle materie oggetto di selezione; l'abilitazione e l'esercizio della libera professione in territori riconosciuti di pregio paesaggistico; l'esercizio di funzioni riguardanti la tutela del paesaggio all'interno di Amministrazioni Pubbliche.

Art.4. - Casi di incompatibilità e conflitto di interesse

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di:
 - dipendente o amministratore del Comune di Marcianise, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di primo grado;
 - rappresentante o dipendente di Enti o Istituzioni ai quali per Legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia;
 - chi ha ricoperto il ruolo di Commissario per due volte consecutive nei precedenti due trienni.
2. Non possono altresì essere nominati come membri della Commissione coloro:
 - che hanno riportato condanne penali che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione della pubblica Amministrazione;
 - che hanno liti pendenti con il Comune di Marcianise;
 - che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, da cui possa derivarne conflitto di interessi.
3. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione locale per il paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
4. I componenti della Commissione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro stessi o i rispettivi coniugi o loro parenti e/o affini entro il quarto grado, vi abbiano interesse, in qualità di professionisti, di assuntori dei lavori, di proprietari o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà degli immobili interessati. È fatta eccezione per il Presidente, ovvero per il suo eventuale delegato, laddove figurino quali progettisti e/o R.U.P., ove si tratti di proposte di strumenti urbanistici comunali di iniziativa pubblica o di interesse pubblico, oppure di progetti di opere pubbliche comunali.
5. I componenti coinvolti nei casi di specie devono segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.
6. In tutti i casi descritti di incompatibilità, conflitto di interesse o in caso di assenza, la Commissione si esprime con i membri presenti e validamente costituiti.

Art.5. - Casi di decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'articolo 4, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione.
2. È altresì causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della



Commissione, come anche in generale l'esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano il regolare funzionamento della Commissione quali un numero complessivo di assenze su base annua superiori al 30% delle sedute. È compito del Presidente della Commissione effettuare tale verifica ed avviare le procedure per dichiarare decaduti i componenti interessati.

3. Ricorrendo le situazioni di incompatibilità, la decadenza è pronunciata con determinazione del Responsabile del Settore che provvede contestualmente all'attivazione della procedura per la nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali e requisiti del membro decaduto, attingendo dalla graduatoria formatasi con la votazione del Consiglio Comunale di nomina della Commissione.

4. I componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e motivata lettera di dimissione da indirizzarsi al Sindaco ed al Presidente della Commissione stessa.

5. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art.6. - Funzioni e Competenza della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione svolge un'attività consultiva mediante l'espressione di pareri preventivi da rendere sugli interventi sottoposti al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, nell'ambito della procedura sia ordinaria, sia semplificata. La Commissione può essere chiamata a fornire qualificata consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici.

2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi dalla Commissione non possono riguardare valutazioni a carattere urbanistico ed edilizio.

3. La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento oggetto di valutazione con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, ove esistenti.

4. La Commissione deve esprimersi nei modi e nei tempi fissati dalla vigente e relativa normativa statale e regionale, assumendo, nell'ambito delle proprie valutazioni, comportamenti lineari ed equanimi al fine di evitare casi di disparità di trattamento in danno ai cittadini.

Art.7. - Convocazione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, con nota trasmessa a ciascun componente a mezzo Posta Elettronica Certificata. In caso di effettiva e dichiarata urgenza il termine è ridotto a due giorni. In caso di oggettivo impedimento i Componenti sono tenuti a comunicare, entro 24 ore, la propria indisponibilità.

2. Con la nota di convocazione il Presidente della Commissione trasmette l'elenco delle pratiche da



esaminare e la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza sui progetti posti in esame in formato digitale.

3. Nella compilazione del menzionato elenco il Presidente procede secondo la cronologia di presentazione delle istanze all'Amministrazione comunale, assegnando comunque priorità ai progetti relativi all'esecuzione di lavori pubblici.

4. Ogni singola istanza da sottoporre alle valutazioni della Commissione dovrà essere accompagnata da opportuna scheda istruttoria suddivisa in due sezioni; nella prima sezione il Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio darà atto della compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento proposto.

5. La Commissione si riunisce ogni qual volta sia necessario in relazione all'entità ed alla complessità della documentazione da esaminare, con cadenza preferibilmente mensile.

6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre dei componenti esperti eletti.

7. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro della Commissione all'uopo designato dal Presidente della Commissione stessa.

8. Le riunioni si tengono, di norma, durante il normale orario di servizio dell'Ente. Sedute straordinarie fuori dal normale orario di servizio possono essere convocate dal Presidente o dal suo delegato, in caso di effettiva e dichiarata urgenza.

9. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti con diritto al voto ed in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

10. La Commissione, ove lo ritenesse necessario, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del procedimento di convocare e sentire i richiedenti dei proposti interventi e/o i relativi progettisti e, se del caso, di eseguire sopralluoghi collegiali.

11. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli eventuali strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o alla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

12. I verbali della Commissione sono trascritti dal Segretario, numerati progressivamente. Il verbale della seduta deve indicare:

- a) il luogo e la data della riunione;
- b) il numero ed i nominativi dei presenti;
- c) il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato;
- d) il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
- e) l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

13. Il Segretario provvede, altresì, a riportare sugli elaborati di ciascuna pratica, il numero del verbale, la data e l'esito della votazione. Ogni elaborato è timbrato e sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.

14. L'eventuale richiesta di integrazioni e di supplementi istruttori deve essere esaustiva, chiara e dettagliata e riportare, ove possibile, gli estremi della norma di legge e/o regolamentare di riferimento. Non è possibile per la medesima pratica richiedere integrazioni per più di una volta.

15. E' facoltà del Presidente di CLP, effettuare sedute di CLP anche in modalità telematica,



mediante lo strumento della videoconferenza, potendo ciascun componente collegarsi simultaneamente da remoto e non essere presenti presso la sede del Comune. I componenti della CLP si riuniscono in collegamento di video-conferenza, attraverso l'uso di apposita rete informatica e accrediti interni, ovvero di app/programmi di video-conferenza disponibili gratuitamente, con strumenti quali PC, tablet, smartphone, dotati di videocamera e microfono (messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati), idonei a garantire la tracciabilità, l'identità e l'espressione della volontà dei partecipanti. In tal caso:

- a) qualora la seduta di CLP sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di CLP intervenuti in audio conferenza, videoconferenza e/o tele conferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la CLP, i componenti collegati in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
- b) il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - i. a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della CLP che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ii. a consentire al Presidente, che può essere collegato anche in video-conferenza, di percepire quanto accade e viene deciso nel corso della CLP;
 - iii. a consentire a tutti i componenti della CLP di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) nelle sedute svolte in videoconferenza il Presidente si dovrà accertare che tutti i membri della CLP dovranno convalidare la propria presenza ed il parere espresso per ogni singola istanza visionata, mediante la propria firma elettronica qualificata (FEQ).
- d) il Presidente di CLP dovrà trasmettere all'ufficio competente i verbali dei pareri espressi dalla CLP ed il verbale di presenze.
- e) Le funzioni di Segretario di CLP nelle sedute svolte in videoconferenza, sono svolte dal Presidente di CLP.

Art.8. - Compenso della Commissione

1. Ad ogni componente della Commissione sarà corrisposto per ogni pratica conclusa e definitiva, un compenso di €. 30,00 (euro trenta/00) al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuta. Nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica della Commissione, i suddetti compensi saranno finanziati con i corrispettivi diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati dall'Ente, alla cui determinazione provvede periodicamente il Responsabile del Settore competente con apposito determina. Non spetta alcun compenso al Presidente e/o al suo delegato.



Art.9. - Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore. Il parere deve contenere tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione tecnica illustrativa (art. 146, comma, 7 del Codice) da trasmettere alla competente Soprintendenza.

2. In caso di mancato rispetto, doloso o colposo, del suddetto termine, cui dovesse seguire il riconoscimento di un danno cagionato all'interessato, i componenti della Commissione sono tenuti al risarcimento del predetto danno.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente legislazione.

Art.10 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

2. È assicurata dagli Uffici Comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione.

Art.11. - Successive modifiche

1. Le eventuali variazioni tecniche al presente Regolamento, necessarie per il recepimento di relative disposizioni immediatamente prevalenti e cogenti, dettate da leggi statali o regionali, ovvero da atti aventi valore di leggi o da specifici atti amministrativi, della Regione Campania e dello Stato, nonché ulteriori variazioni tecniche derivanti dalla prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente regolamento caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio Comunale soggetta a mera esecutività della delibera di approvazione.

Art.12. - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo, che non si trovi stabilito o in esso specificato, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.
2. Con l'adozione del presente Regolamento, ogni precedente norma regolamentare assunta in materia, laddove con esso in contrasto, risulta abrogata.
3. Tutti i dipendenti ed i Responsabili dell'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di rispettarlo e favorirne l'applicazione.



4. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio online del Comune ed entra in vigore a partire dal primo giorno di pubblicazione.
5. Relativamente al trattamento dei dati trovano applicazione il D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n° 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i. 7.